

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3104

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E,
AD *INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000

Presentato il 2 agosto 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare la Croazia merita la dovuta attenzione per gli sforzi ed i successi in favore della stabilità e della pace,

anzitutto al suo interno e quindi, in tutta l'area balcanica, nei confronti delle nuove realtà geopolitiche della regione.

Inoltre, rappresenta un Paese con il quale è opportuno rafforzare e sviluppare la cooperazione militare, ma, soprattutto, incrementare uno stretto e continuo rapporto tra le rispettive Forze navali in Adriatico, attribuendo ad esso un più ampio profilo, in modo da contrastare

attraverso forme di lotta congiunta, tutte le attività illegali che impiegano l'Adriatico come piattaforma di transito.

L'Accordo con la Croazia, quindi, ha lo scopo primario di favorire la pace e la sicurezza nelle regioni dell'Europa centrale, orientale e mediterranea, attraverso una cooperazione bilaterale e duratura, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in sintonia con il Documento di Vienna del 1992.

In particolare, l'articolo 1 determina che la cooperazione avvenga nel rispetto delle legislazioni in vigore nei rispettivi Paesi ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

Agli articoli 2 e 3 vengono definiti rispettivamente le aree ed il sistema di cooperazione che riguarderanno:

attuazione delle delibere dell'OSCE e adempimento delle missioni di mantenimento della pace dell'ONU;

scambi di personale militare frequentatore di corsi e di conferenzieri per i corsi stessi;

approvvigionamento e acquisizione di materiali ed equipaggiamenti;

scambi di osservatori, di visite ufficiali di alte personalità civili e militari e di unità navali ed aeree;

sviluppo e attuazione di programmi congiunti per attività di ricerca nell'Adriatico;

scambi di informazioni nel settore dell'addestramento e dei materiali;

storia e geografia, sanità militare, dottrina della Difesa e politica di sicurezza.

L'articolo 4 istituisce la Commissione Militare Bilaterale ed il Comitato Congiunto. La Commissione, sulla base delle proposte che devono essere presentate entro il 15 ottobre di ogni anno, elaborerà, entro il 1° dicembre, un piano annuale di cooperazione. Potranno essere organizzati colloqui bilaterali di Stato Maggiore della Difesa, alternativamente nei due Paesi.

Il Comitato Congiunto coopererà nel settore dei materiali della Difesa e si riunirà anch'esso alternativamente nei due Paesi.

Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 5) regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, l'eventuale risarcimento di danni provocati dal personale militare, nonché gli eventuali aspetti sanitari.

L'articolo 6 vengono definite le misure disciplinari, mentre l'articolo 7 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni non potranno essere cedute a terzi senza autorizzazione scritta della Parte cedente.

L'articolo 8 prevede che eventuali controversie vengano risolte mediante trattative amichevoli tra le Parti e l'articolo 9 consente la possibilità di proporre in qualsiasi momento emendamenti all'Accordo.

Infine l'articolo 10 regola l'entrata in vigore, la durata e ne disciplina le modalità di denuncia.

L'Accordo, infine, non incide su leggi o regolamenti in vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dalla sua applicazione, tuttavia, graveranno oneri sul bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica che si unisce.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Croazia in materia di cooperazione nel settore della difesa, comporta un onere per il bilancio dello Stato, in relazione alle disposizioni dei seguenti articoli:

articolo 4, paragrafo 3: si prevede la partecipazione di funzionari alle riunioni della Commissione Militare Bilaterale per l'attuazione delle disposizioni previste dall'Accordo, che si terranno alternativamente in Croazia ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Zagabria, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento:

(euro 129 al giorno x 5 persone x 4 giorni) = euro 2.580

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 127 = euro 144, cui si aggiungono euro 43 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1928, n. 941; l'importo di euro 144 viene ridotto di euro 48, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 139 + euro 42) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1985 e n. 662 del 23 dicembre 1996) = (euro 181 x 5 persone x 4 giorni) = euro 3.620

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Zagabria (euro 688 x 5 persone = euro 3.440 + euro 172 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 3.612

Totale onere = euro 9.812

Articolo 4, paragrafo 7: si prevede la partecipazione di funzionari alle riunioni del Comitato Congiunto, incaricato dell'esame dei programmi di cooperazione nel settore dei materiali della difesa, che si terranno alternativamente in Croazia ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di sei funzionari a Zagabria, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo, viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento:

(euro 129 al giorno x 6 persone x 3 giorni) = euro 2.322

diaria giornaliera per ciascun funzionario:

(euro 181 x 6 persone x 3 giorni) = euro 3.258

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Zagabria (euro 688 x 6 persone = euro 4.128 + euro 206 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 4.334
Totale onere = euro 9.914

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2002 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta ad euro 19.726, in cifra tonda ad euro 19.725.

Si fa presente infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dalla applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.

In particolare, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

l'eventuale richiesta per partecipare ai corsi di formazione, di istruzione ed aggiornamento per il personale da impiegare nelle attività militari, la possibilità di realizzare programmi di addestramento, la partecipazione ad esercitazioni ed incontri di carattere militare (articolo 2), nonché l'assistenza addestrativa e tecnica (articolo 3) potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

gli eventuali inviti ai cittadini della Croazia per partecipare ad esercitazioni militari e navali, alle visite ufficiali, riunioni di lavoro ed a manifestazioni culturali e sportive (articolo 2), alle conferenze, corsi e seminari (articolo 3), nonché ai programmi congiunti di esperti per le attività di ricerca nell'Adriatico e per la conservazione del fondo marino e del litorale (articoli 2 e 3) necessitano della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;

le spese relative al trasporto locale e quelle di vitto e alloggio per il personale della Croazia accolto in strutture militari (articolo 5) sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;

l'eventuale scambio di visite di unità navali e di velivoli (articoli 2 e 3) viene sostenuto con le risorse disponibili degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente ed iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

l'articolo 5, ultimo paragrafo, prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi « Accordi *ad hoc* », nonché con la introduzione di emendamenti (articolo 9); va da sé che, ove venissero rivisti programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con il Governo della Repubblica di Croazia nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

B) Analisi del quadro normativo.

L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli Accordi internazionali mediante legge formale.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

Le disposizioni contenute nell'Accordo e quelle di ratifica non incidono su leggi o regolamenti in vigore, non li modificano, né comportano l'introduzione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta « *devolution* », in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione », per le ragioni indicate al secondo periodo del punto *b)*. Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia, né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In materia di accordi con la Repubblica di Croazia, nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed indiretti.

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e quello croato. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al punto *f)*, può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

D) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni: condizioni di operatività.

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

F) Impatto sui destinatari indiretti.

L'impatto sui destinatari indiretti di cui al punto *a)* è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura « indotto » delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 19.725 annui ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

**IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

E

**IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA**

**SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA**

ACCORDO
fra
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, da qui in poi denominati le "Parti Contraenti",

- ai sensi dell' Articolo III del Preambolo del Documento di Vienna del 1999 sui negoziati per il consolidamento della fiducia reciproca e la sicurezza;
- riaffermati gli obiettivi ed i principi basilari della Carta delle Nazioni Unite e le risoluzioni in vigore dell'ONU, come anche i principi basilari dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in particolare per quanto concerne l'inviolabilità dei confini, l'integrità territoriale, la non interferenza negli affari interni e la risoluzione pacifica delle controversie;
- riaffermati gli obiettivi comuni di stabilità, pace e sviluppo del sud-est europeo;
- desiderosi di rafforzare e consolidare i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi, i loro popoli e il personale militare delle loro rispettive Forze Armate;
- riconosciuta l'importanza del metodo del dialogo sulla sicurezza e la stabilità internazionali, sui principi di sicurezza nazionale, sulla strategia della difesa e sui programmi di sviluppo nel settore della difesa per il mantenimento della pace;
- convinti che la cooperazione fra le Parti Contraenti nel settore della difesa contribuirà al rafforzamento della pace e la sicurezza nelle regioni dell'Europa Centrale, Orientale e Mediterranea;
- espresso il desiderio di voler instaurare una cooperazione duratura e bilaterale,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Principi Basilari della Cooperazione

Nel rispetto delle loro rispettive leggi e norme in vigore, nonché degli impegni internazionali sottoscritti, le Parti Contraenti agiranno di concerto per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione militare, in uno spirito di amicizia e di reciproca intesa.

ARTICOLO 2

Arce della Cooperazione

La cooperazione militare tra le Parti Contraenti potrà comprendere quanto segue:

- attuazione delle delibere dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e adempimento delle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite;
- preparazione ed attuazione, di reciproco Accordo, di programmi d'addestramento;
- scambio di personale militare per consentirgli di frequentare corsi d'informazione, istruzione e aggiornamento;
- esercitazioni congiunte ed altri generi di incontri militari;
- scambio di osservatori in occasione di esercitazioni nazionali, su invito dell'una o l'altra Parte Contraente;
- instaurazione di una cooperazione e coordinamento costanti tra le forze navali;
- sviluppo e attuazione di programmi congiunti per lo svolgimento di un'attività di ricerca nell'Adriatico e per la conservazione del relativo fondo marino e litorale;
- scambio di visite di unità navali e di velivoli;
- organizzazione, regolamenti, attività e gestione delle Forze Armate e dell'organico militare;
- scambio di informazioni nel settore dell'addestramento e dei materiali;
- storia e geografia militari;
- approvvigionamento e acquisizione di materiali, equipaggiamenti e prestazioni dei servizi necessari per l'addestramento e i corsi pianificati;
- scambi riguardanti manifestazioni culturali e sportive;
- sanità militare;
- dottrine della difesa e questioni militari della politica di sicurezza;
- visite ufficiali ad alto livello e riunioni di lavoro.

ARTICOLO 3

Sistema di Cooperazione

La cooperazione avrà anche i seguenti obiettivi:

- valutazione congiunta dell'assetto strategico della Regione Centrale, Orientale e Mediterranea, nonché delle relative ripercussioni nel settore della difesa di entrambi i Paesi;
- istituzione di programmi comuni di ricerca, sviluppo e produzione di materiali e di equipaggiamenti per la Difesa;
- approvvigionamento reciproco di materiali per la Difesa, anche direttamente dalle ditte produttrici delle Parti Contraenti, fatte salve le disposizioni del presente Accordo;
- visite ufficiali e di lavoro di delegazioni guidate da alti rappresentanti delle Parti Contraenti;
- scambio di conferenzieri e partecipazione a corsi, conferenze e seminari organizzati dall'una o l'altra Parte Contraente;
- contatti fra enti militari analoghi;
- visite di unità navali e di velivoli militari, in conformità delle leggi in vigore nei due Paesi;
- costituzione di gruppi congiunti di esperti, specie per lo svolgimento di attività di ricerca nell'Adriatico;
- assistenza reciproca tramite lo scambio di informazioni tecniche, tecnologiche e industriali ed impiego delle rispettive capacità scientifiche, tecniche e industriali per lo sviluppo, produzione e scambio di materiali ed equipaggiamenti per la Difesa, al fine di soddisfare le esigenze di entrambi i Paesi.

ARTICOLO 4

Commissione Militare Bilaterale

e

Comitato Congiunto

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente Accordo, le Parti Contraenti convengono di costituire una Commissione Militare Bilaterale (da qui in poi denominata la "Commissione").

Ai fini del presente Accordo, la Commissione elaborerà un Piano Annuale di Cooperazione che sarà firmato dai rappresentanti autorizzati dei Ministri della Difesa entro il 1° dicembre dell'anno che precede l'anno cui si riferisce il Piano.

Le Parti Contraenti si scambieranno le rispettive proposte per il Piano Annuale entro il 15 ottobre di ogni anno, ad eccezione dell'anno in cui è firmato l'Accordo.

Nel Piano Annuale saranno indicati in dettaglio attività e compiti, luogo e data delle riunioni, numero dei partecipanti, metodo di attuazione ed altre questioni pertinenti.

Le attività di carattere tecnico-militare nel settore operativo e addestrativo saranno promosse e coordinate da esperti degli Stati Maggiori della Difesa per il tramite dei rispettivi Addetti Militari. Se necessario, potranno essere organizzati specifici e periodici colloqui bilaterali a livello di Stato Maggiore Difesa. Le due Delegazioni si riuniranno alternativamente in uno dei due Paesi in date da stabilire di reciproco accordo.

Tutte le proposte di attività bilaterali dovranno essere notificate da una Parte Contraente all'altra ed il programma definitivo annuale dovrà essere approntato da entrambe le Delegazioni durante le riunioni bilaterali.

Per coordinare la cooperazione nel settore dei materiali della Difesa, le Parti Contraenti costituiranno un Comitato Congiunto che sarà composto dai rappresentanti di entrambe le Parti Contraenti. Tale Comitato dovrà:

- valutare e promuovere la cooperazione tecnica ed industriale tra le Parti Contraenti;
- esaminare gli eventuali problemi derivanti dall'attuazione del presente Accordo e proporre soluzioni in merito;
- individuare i settori di possibile cooperazione;
- proporre e sostenere la cooperazione tecnica ed industriale tra le aziende industriali di entrambi i Paesi;
- presentare alle autorità competenti delle Parti Contraenti proposte e raccomandazioni atte a realizzare le finalità del presente Accordo.

A seconda delle esigenze, il Comitato Congiunto si riunirà alternativamente in uno dei due Paesi sulla base di un programma di lavoro stabilito di reciproco accordo.

Se del caso, il Comitato Congiunto può chiedere la consulenza di esperti che saranno designati di volta in volta.

ARTICOLO 5 **Accordi Finanziari**

Le Parti Contraenti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e del Piano Annuale di Cooperazione sulla base del principio di reciprocità.

La Parte Contraente Ospitante sosterrà le spese di vitto e alloggio, trasporto locale, approvvigionamenti in-loco, come anche le spese di cure mediche d'emergenza.

Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta alla Parte Contraente Inviante.

Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie fra le Parti e il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.

Se del caso, le due Delegazioni di SMD (per le questioni di carattere tecnico-militare) ed il Comitato Congiunto (per le questioni di carattere tecnico-amministrativo) potranno offrire la loro consulenza per il raggiungimento di particolari intese e soluzioni.

In caso di visite pianificate:

- i costi connessi con tali visite saranno a carico delle Parti Contraenti, sulla base del principio di reciprocità;
- la Parte Contraente Inviante pagherà le spese di viaggio e le spese personali, come anche le spese di assicurazione per malattia ed incidenti del proprio personale. Provvederà inoltre ai documenti necessari per l'entrata e il soggiorno nel territorio nazionale della Parte Contraente Ricevente e sosterrà le spese di rimpatrio del proprio personale infermo;
- la Parte Contraente Ricevente sosterrà le spese relative al trasporto locale e le spese di vitto e alloggio, quando il personale possa essere sistemato in infrastrutture militari;
- la Parte Contraente Ricevente provvederà alle cure mediche d'emergenza, in conformità della legislazione vigente nel proprio Paese.

In caso di visite non pianificate e/o gruppi numerosi:

- la Parte Contraente Inviante sosterrà tutte le spese del proprio personale, a meno che non sia stato diversamente concordato tramite accordi bilaterali specifici.
- In caso di attività riguardanti solo una delle due Parti Contraente, che richiedano il supporto logistico dell'altra Parte Contraente, gli aspetti finanziari saranno definiti di volta in volta tramite Accordi ad hoc.

ARTICOLO 6

Aspetti disciplinari

Il personale distaccato che violi le leggi della Parte Contraente Ricevente sarà escluso dai corsi e non potrà partecipare all'addestramento previsto.

Le Autorità Militari della Parte Contraente Ricevente forniranno ogni assistenza necessaria per seguire tutte le procedure amministrative richieste.

Durante il suo soggiorno nel territorio della Parte Contraente Ricevente, il personale militare ospite continuerà ad essere sottoposto alle proprie Autorità Militari sul piano disciplinare, tramite:

- l'Addetto Italiano per la Difesa a Zagabria, per il Personale Militare Italiano.
- l'Addetto Croato per la Difesa a Roma, per il Personale Militare Croato.

Durante la partecipazione ai corsi pianificati:

- il personale interessato dovrà attenersi alle istruzioni ricevute dalle autorità militari della scuola che organizza i corsi;
- eventuali gravi infrazioni saranno notificate alle autorità militari della Parte ospite per le adeguate misure disciplinari.

ARTICOLO 7

Obblighi riguardanti la segretezza delle informazioni

Informazioni e documenti scambiati ai sensi del presente Accordo di cooperazione saranno protetti in conformità delle leggi nazionali della Parte Contraente che li ha originati.

Ciascuna delle Parti Contraenti assegnerà a tutti i dati, documenti e materiali ricevuti ai sensi del presente Accordo una classifica di segretezza non inferiore a quella assegnata dalla Parte Contraente Originatrice.

Saranno prese tutte le misure necessarie di sicurezza, per tutto il periodo stabilito dalla Parte Contraente Originatrice.

Con i termini informazioni, documenti e/o materiali classificati, si intende qualsiasi supporto contenente informazioni classificate e qualsiasi comunicazione, fatta in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, che fornisca tali informazioni.

Per lo scambio di informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti Contraenti si attengono alle seguenti classifiche di sicurezza:

<u>Per la Repubblica Italiana</u>	in lingua inglese	<u>Per la Repubblica di Croazia</u>
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	DRZAVNA TAJNA
SEGRETO	SECRET	VRLO TAJNO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	TAJNO
RISERVATO	RESTRICTED	POVJERLJVO

Le Parti Contraenti dovranno assicurare che tutti i documenti, tecnologie e materiali scambiati ai sensi del presente Accordo saranno usati solo per gli scopi specificamente stabiliti dalla Parte Contraente Originatrice, nei limiti del presente Accordo.

La trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali/equipaggiamenti per la difesa, sia classificati che non classificati, acquisiti a seguito del presente Accordo di cooperazione, sarà effettuata previa autorizzazione scritta della Parte Contraente Originatrice.

Qualora le informazioni classificate fossero scambiate, nell'ambito del presente Accordo, al di fuori delle competenze dei rispettivi Ministeri della Difesa, gli Organi responsabili dei due Paesi stipuleranno accordi separati. Nel corso delle trattative pertinenti, saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 8

Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie sorte fra le Parti Contraenti nell'attuazione della cooperazione ai sensi del presente Accordo saranno risolte, in linea di massima, tramite negoziati bilaterali fra le stesse Parti Contraenti.

ARTICOLO 9

Emendamenti

Ciascuna delle Parti Contraenti può in qualsiasi momento proporre emendamenti al presente Accordo. Le Parti Contraenti daranno avvio alle consultazioni nell'ambito della Commissione, allo scopo di raggiungere un accordo sugli emendamenti proposti.

Gli emendamenti concordati entreranno in vigore ai sensi dell'Articolo 10, Paragrafo 1 dell'Accordo e costituiranno parte integrante di esso.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore, durata e cessazione

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le due Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.


Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo illimitato, a meno che una delle due Parti Contraenti non dia notifica scritta all'altra, con almeno sei mesi di preavviso, dell'intenzione di denunciarlo.

In caso di denuncia, le Parti Contraenti faranno di tutto per completare le attività non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.


In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Primo, il 19 Maggio 2000
in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Croata ed Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CROAZIA



AGREEMENT

BETWEEN

**THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC**

AND

**THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF CROATIA**

ON DEFENCE COOPERATION

AGREEMENT
between
THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC
and
THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF CROATIA

ON DEFENCE COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia, hereinafter referred to as the “Contracting Parties”;

- pursuant to Article III of the Preamble of the Vienna Document 1999 of the negotiations on confidence- and security-building measures;
- reaffirming the aims and basic principles of the Charter of the United Nations and the legally binding resolutions of the UN, as well as the basic principles of the Organisation for Security and Cooperation in Europe, in particular in respect of the inviolability of borders, territorial integrity, non-interference in internal affairs and peaceful settlement of dispute;
- reaffirming the common aims of stability, peace and development of South East Europe;
- desiring to strengthen and consolidate friendly relations between the two Countries, their peoples and military personnel of their armed forces;
- recognizing the importance of the method of dialogue on international security and stability, principles of national security, defence strategy and defence development programs for the maintenance of peace;
- convinced that defence co-operation between the Contracting Parties will contribute to the reinforcement of peace and security in the Central, Eastern and Mediterranean European Regions;
- expressing their wish to establish a lasting and bilateral co-operation;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Basic Principles of Cooperation

In complying with their respective laws and regulations in force as well as their international commitments subscribed, the Contracting Parties shall cooperate to foster, facilitate and develop military cooperation in a spirit of friendship and mutual understanding.

ARTICLE 2

Areas of the Cooperation

Military co-operation between the Contracting Parties may comprise of the following:

- implementation of the deliberations of the Organisation for Security and Co-operation in Europe and fulfilment of United Nations peace-keeping missions;
- preparation and implementation of training programmes by mutual Agreement;
- exchange of military personnel to enable them to attend informative, instruction and refresher courses;
- joint exercises and other kinds of military meetings;
- exchange of observers on the occasion of national exercises at invitation by either Contracting Party;
- establishment of a continuing cooperation and coordination between naval forces;
- development and implementation of joint programs for conducting research on the Adriatic and for the conservation of its seabed and seashore;
- exchange of visits of ships and aircraft;
- organisation, regulations, activities and managements of the armed forces and the military establishment;
- exchange of information in the fields of training and material;
- military history and geography;
- procurement and acquisition of material, equipment and services required for the planned training and courses;
- exchanges regarding cultural and sporting events;
- military medical Service;

- defence doctrines and military issues of security policy;
- official high-level visits and working meetings.

ARTICLE 3

Manner of cooperation

The co-operation will also include the following:

- joint evaluation of the strategic environment of the Central, Eastern and Mediterranean regions and relevant implications to the defence fields of both Countries;
- establishment of common research, development and production programmes for defence material and equipment;
- mutual procurement of defence equipment, also directly from the manufacturing firms of the Contracting Parties, subject to the provisions of this Agreement;
- official and working visits of delegations headed by high representatives of the Contracting Parties;
- exchanges of lecturers and attendance at courses, seminars and conferences arranged by either Contracting Party;
- contacts between related military institutions;
- visits of naval vessels and military aircraft in accordance with the legislation in force in the two Countries;
- establishment of joint expert teams, especially for conducting research on the Adriatic;
- mutual assistance through the exchange of technical, technological and industrial information and use of the respective scientific, technical and industrial capabilities to develop manufacture and exchange defence material and equipment to meet the requirements of both Countries.

ARTICLE 4

Bilateral Military Commission and Joint Committee

For the purposes of implementing the provisions of this Agreement the Contracting Parties convene to set up a Bilateral Military Commission (hereinafter referred to as the "Commission").

For the purposes of this Agreement, the Commission shall work out an Annual Plan of Cooperation which shall be signed by representatives authorized by the Ministers of Defence before December 1 of the year preceding the year to which the Plan shall apply.

The Contracting Parties shall exchange their proposals of the Annual Plan before October 15 every year, except for the year when the Agreement is signed.

The Annual Plan shall include details of activities and tasks, place and time of the meetings, number of those participating, manner of implementation and other relevant matter.

Technical-military activities in the operational and training field will be promoted and co-ordinated by experts of the Defence Staffs through the respective Military Attachés. If necessary, specific and periodical bilateral talks may be organised at Defence Staff level. The two Delegations will meet alternatively in one of the two Countries on mutually agreed dates.

Any proposals for bilateral activities shall be notified by one Contracting Party to the other and the final annual programme will be prepared by both Delegations during the bilateral meetings.

To coordinate co-operation in the field of defence material, the Contracting Parties shall set up a Joint Committee which will be composed of the representatives of both Contracting Parties. The Committee shall:

- evaluate and foster technical and industrial co-operation between the Contracting Parties;
- examine any problems resulting from the implementation of this Agreement and suggest relevant solutions;
- identify areas of possible co-operation;
- propose and support technical and industrial co-operation between industrial concerns of both Countries;
- submit proposals and recommendations to the Contracting Parties appropriate Authorities as may be required to attain the goals of this Agreement.

The Joint Committee will meet as required, alternatively in one of the two Countries, based on a mutually agreed work programme.

The Joint Committee may seek advice as appropriate from experts to be designated on a case-by-case basis.

ARTICLE 5

Financial Arrangements

The Contracting Parties shall bear the costs of the implementation of this Agreement and of the Annual Plan of Cooperation based on reciprocity principles.

The Contracting Host Party shall bear the costs of board and lodging, in-country transportation, provisions at the scene of occurrence as well as the costs of emergency medical care.

Compensation for any damage caused by military personnel during or in connection with their mission/exercise will be paid by the Contracting Sending Party.

If the damage was caused to military personnel, equipment and infrastructure, any disputes between the parties and compensation for damages will be settled by mutual agreement.

Advice on particular arrangements and solutions may be sought as appropriate from the two Defence Staff Delegations for technical-military matters and from the Joint Committee envisaged under article for technical-administrative matters.

In case of planned visit:

- the associated costs shall be borne by the Contracting Parties on the basis of the reciprocity principle;
- the Contracting Sending Party shall pay the travelling and personal expenses as well as accident insurance of its own personnel. Furthermore, it shall provide the documents necessary for entering and residing on the Contracting Receiving Party's national territory and shall pay the expenses for the repatriation of its own sick personnel;

- the Contracting Receiving Party shall pay for local transportation, room and board expenses, if the personnel can be accommodated within military facilities;
- the Contracting Receiving Party shall provide emergency medical treatment in compliance with the legislation existing in its own Country.

In case of unplanned visit and/or large groups:

- the Contracting Sending Party shall bear all the expenses of its own personnel, unless otherwise agreed through specific bilateral arrangements.
- In case of activities concerning only one of the two Contracting Parties, requiring the logistic support of the other Contracting Party, the financial aspects shall be defined on a case-by-case basis through an ad hoc Agreement.

ARTICLE 6 **Disciplinary aspects**

Detached personnel who breach the laws of Contracting Receiving Party shall not be allowed to attend courses and participate in the planned training.

The Military Authorities of the Contracting Receiving Party shall provide all necessary assistance in the carrying out of any applicable administrative procedures.

During their stay on the territory of the Contracting Receiving Party the military personnel of the invited Party shall remain subordinate to their Military Authorities for matters of discipline, through:

- Italian Defence Attache in Zagreb for the Italian Military Personnel.
- Croatian Defence Attache in Rome for Croatian Military personnel.

During attendance of the planned courses:

- the personnel concerned shall comply with the instructions received by the Military authorities of the school that arranges the courses.

- any serious breaches shall be notified to the Military Authorities of the invited Party for appropriate disciplinary action.

ARTICLE 7

Obligations in respect to safeguarding secrecy of information

The information and documents exchanged under this co-operation Agreement shall be protected in compliance with the national legislation of the Contracting Originating Party.

Each Contracting Party shall afford all classified information, documents and materials received under this Agreement, a degree of security protection no lower than assigned by the Contracting Originating Party.

All necessary security measures shall be implemented throughout the period established by Contracting Originating Party.

The terms classified information, document and/or materials include any support containing classified information and any communication, made in any time and way, which provides such information.

For the exchange of classified information, documents and materials the Contracting Parties have adopted the following security classifications:

<u>For the Italian Republic</u>	in English language	<u>For the Republic of Croatia</u>
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	DRZAVNA TAJNA
SEGRETO	SECRET	VRLO TAJNO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	TAJNO
RISERVATO	RESTRICTED	POVJERLJVO

The Contracting Parties shall ensure that any documents, materials and technologies being exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specifically established by the Contracting Originating Party, within the scope of this Agreement.

The transfer to third Countries of information, documents, technical data and defence materials and equipment, whether classified or unclassified, acquired as a result of this co-operation Agreement shall be carried out subject to prior written approval of the Contracting Originating Party.

Should classified information be exchanged under this Agreement outside the competence of the respective Ministries of Defence, the responsible bodies of the two Countries shall make separate arrangements. During the relevant negotiations, the security provisions contained in this Agreement shall apply.

ARTICLE 8

Settlement of disputes

Any disputes arising between the Contracting Parties in the development of co-operation under this Agreement shall be settled, in principle, through bilateral negotiations between the Contracting Parties.

ARTICLE 9

Amendments

Either Contracting Party may propose amendments to this Agreement at any time and they shall begin consultations within the framework of the Commission with a view to reaching Agreement on proposed amendments. Concerted amendments shall enter into force pursuant to the Article 10, Paragraph 1 of the Agreement and shall constitute its integral part.

ARTICLE 10**Entry into force, Duration and Termination**

The present Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification in which the Contracting Parties shall have communicated officially each other that the respective ratification procedures have been completed.


The present Agreement shall remain in force for an indefinite period of time, unless one Contracting Party notifies in writing the other Contracting Party about its intention to denounce it, by giving six months prior notice.

In case of denunciation, the Contracting Parties shall make every effort to complete unfinished activities and shall begin consultations in order to resolve contentious issues.

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised by respective Authorities, have signed this Agreement.

Done at Ancona on 19 May 2000,
in two originals, each in the Italian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF CROATIA

